



Prefettura di Lecce

AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

**INDICAZIONI OPERATIVE
SULLA PROPAGANDA ELETTORALE**



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

In vista delle consultazioni amministrative di domenica 26 maggio 2019, si reputa opportuno fornire di seguito alcune indicazioni concernenti la normativa vigente in materia di propaganda elettorale al fine di consentire uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, di osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, a garanzia della tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Sommario

	<i>pagina</i>
<i>a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale</i>	3
<i>b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale</i>	4
<i>c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda</i>	6
<i>d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili</i>	8
<i>e) Uso di locali comunali</i>	9
<i>f) Agevolazioni fiscali</i>	9
<i>g) Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici</i>	10
<i>h) Inizio del divieto di propaganda elettorale</i>	11
<i>i) Comizi e riunioni in luogo pubblico</i>	13
<i>J) Manifestazioni varie</i>	17
<i>k) Gazebo</i>	19
<i>l) Committente responsabile</i>	20



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

a) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della [legge n. 28/2000](#) in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.



Prefettura di Lecce

AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

b) DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2019, dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera *h*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Tali modifiche, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale (compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale), inerenti alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale è consentita **negli appositi spazi** allo scopo assegnati dalla Giunta municipale.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che possano influire la scelta degli elettori.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

1) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.;

2) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;

3) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a liste o movimenti politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975).

In particolare:

devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti** (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

Per la parte di propria competenza, ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla **defissione** dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, della legge n. 515/93).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).



Prefettura di Lecce

AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

c) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE. DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 26 aprile 2019**, sono **vietati**:

- il **lancio o getto di volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ne è **consentita** invece la **distribuzione**, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale;
- la **propaganda elettorale luminosa o figurativa**, **a carattere fisso** in luogo pubblico (es. mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo). Sono escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda **luminosa mobile**.

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

E' da ritenersi, invece, **ammissibile**:

- Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. **pubblicità elettorale a mezzo di circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico**), anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico. Il loro uso in mancanza di un'apposita proibizione normativa, è ritenuto tale da non essere compreso nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa.



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (cd. **vele** e simili) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati la propaganda elettorale su **mezzi mobili**, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, **non possono essere lasciati in sosta** nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (**c.d. propaganda itinerante**).

In particolare, tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del c.d.s. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del codice della strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal codice della strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.



Prefettura di Lecce

AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

d) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 26 aprile 2019**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui [all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130](#).

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalla ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi ([art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610](#)).

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, non nei pressi delle scuole e dei luoghi di lavoro durante le ore lavorative, che per la mezz'ora antecedente l'inizio delle lezioni e i turni di lavoro, nonché nelle adiacenze di ospedali, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi. Il **preannuncio di comizi con altoparlanti** sarà, altresì, vietato nei giorni e nelle ore di tregua (ore 13.30 - 17.00) ed in occasione di eventuali feste patronali.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

e) USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici la disponibilità di dette strutture, il cui utilizzo sarà consentito secondo l'ordine di presentazione della richiesta pervenuta all'amministrazione comunale.

f) AGEVOLAZIONI FISCALI (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

g) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 11 maggio 2019**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato** – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Cio’ premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le 23 di domenica 10 giugno 2018), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

h) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 25 maggio 2019 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati:**

- i **comizi**, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la **nuova affissione** di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.
- ogni forma di **propaganda** elettorale entro il raggio di **200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;**
- la propaganda elettorale a mezzo di **inserzioni pubblicitarie** su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma *non può essere interpretata* nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi, qualora questi si trovino entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della Legge 212/1956 che **vieta solamente le "nuove affissioni"**, sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti almeno 200 metri dall'ingresso delle sezioni al fine di consentire il puntuale rispetto della succitata normativa.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Si precisa che i **comitati** possono essere dotati esclusivamente di **insegna** indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista o movimento, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), con **esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte** a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale e sono anch'essi sottoposti al suindicato divieto. Ne è ammessa l'affissione sui muri interni.

Non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista, nell'interno della sezione elettorale, indossino un **bracciale o un altro distintivo** con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.



Prefettura di Lecce

AREA II
RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

i) COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO

Dal 26 aprile al 24 maggio 2019 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 della legge n. 130/75).

Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadano i Comuni stessi (art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e successive modifiche).

❖ Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.1943/V dell'8 aprile 1980, è prassi costante, al fine di evitare turbative per l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

Pertanto i comizi all'aperto nei **giorni feriali** saranno effettuati tra le ore 10 e le ore 13,30, nonché tra le ore 17 e le ore 24.

Nei giorni di **sabato e festivi**, nonché **nell'ultima settimana** precedente le consultazioni, si potranno effettuare **tra le ore 10 e le ore 24**.

Al fine dello svolgimento dei comizi la **piazza** individuata come **principale**, con provvedimento formale delle Amministrazioni comunali, dovrà essere comunicata alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, si suggeriscono - salvo diverse intese in sede locale - le seguenti modalità concernenti la prenotazione e il successivo svolgimento dei comizi, ritenute le più idonee sotto il profilo organizzativo, nonché per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica.

Il giorno antecedente, non festivo, la data del comizio, i candidati o le liste in competizione signaleranno al competente ufficio comunale, il giorno, l'ora e il luogo del comizio,.

Al fine di stabilire la priorità delle istanze di comizi o di riunioni di propaganda o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, è opportuno che il comune renda note le modalità di ricezione delle medesime istanze (al protocollo con apposizione di data e ora di ricezione, oppure ricezione a mezzo pec, ecc.).

Il Sindaco del Comune interessato, ai fini dell'attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, ne disporrà l'immediata comunicazione:

- Ai Commissariati di P.S., per i Comuni ove sono presenti;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

In caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, e non sia possibile un accordo tra le parti né sia possibile l'applicazione del criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione, si procederà mediante sorteggio.

Le liste in competizione signaleranno, nella stessa richiesta, il luogo ove, in caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. E' consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

Per eventuali **comizi dei Presidenti, Segretari o Coordinatori nazionali dei partiti, gruppi o movimenti politici**, la richiesta potrà essere presentata **sette giorni prima** della data fissata per il comizio con l'obbligo, per la lista, gruppo o movimento interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso.



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

I **comizi nella piazza principale** – salvo diverse intese in sede locale e in relazione al numero delle istanze presentate per il medesimo giorno - avranno la durata da **30 a 45 minuti** +10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

I **comizi rionali**, che si svolgono anche a mezzo di altoparlanti installati su automezzi fermi, potranno avere una durata da **15 a 30 minuti**. Per tale forma di comizi valgono le stesse modalità di preavviso sopra richiamate, con la precisazione esatta della via o della piazza. Inoltre, il responsabile dovrà uscire dall'automezzo per essere riconosciuto fisicamente.

Gli stessi potranno essere preannunciati solo nell'ambito del rione o via non prima di due ore antecedenti l'inizio del comizio e dovranno, infine, svolgersi, ove possibile, ad almeno 200 metri di distanza dalle piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco disturbo.

Per i **comizi di chiusura** (giovedì 23 maggio e venerdì 24 maggio) e al fine di consentirne lo svolgimento da parte di tutte le liste in competizione, la durata di tali comizi, si consiglia in un **tempo massimo di 60 minuti**+10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori, modificabile in relazione al numero di richieste pervenute.

Ogni candidato o partito, lista o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Non si potranno tenere comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Nelle **piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici**, gli oratori parleranno, sistemati su palco e nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

Dovranno **evitarsi** comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

Nei giorni di mercato e nelle piazze ove si effettuano i mercati, i comizi potranno avere inizio non prima delle ore 17.00

Durante lo svolgimento dei comizi saranno **vietate** la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini **da parte di altre formazioni politiche** non interessate al comizio.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la **festività del Santo Patrono** ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose, in programma durante il periodo della campagna elettorale.



Prefettura di Lecce

AREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

j) MANIFESTAZIONI VARIE

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta **priorità alle iniziative di propaganda elettorale** rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di **manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico** (quali *festival*, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con comizi e riunioni elettorali.

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere **l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.**

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, ad esclusione della piazza individuata come principale, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non deve quindi costituire propaganda concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciianti o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

che ne esercitano le funzioni, e " mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost)".

Si precisa che l'espressione "**pubbliche amministrazioni**" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, che introduce una nuova disciplina della comunicazione istituzionale già contenuta nel citato art. 29, con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

K) GAZEBO E POSTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

L'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n.41/06 del 13 marzo 2006, **è consentita** l'utilizzazione di strutture per la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda a fini elettorali solo a determinate **condizioni**:

1) tali strutture **non devono** esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, **ad eccezione di una bandiera del partito** esclusivamente al fine di identificare la titolarità della postazione o gazebo;

2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In caso di concomitanti richieste di occupazione del medesimo sito, si rinvia alla disciplina delle modalità per lo svolgimento dei comizi.



Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

I) COMMITTENTE RESPONSABILE

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma, art. 29 della legge 25/03/1993, n. 81).